

Lombardi

fisiche, e l'INA., concludendo che gli attori non sono legittimati a richiedere la risoluzione della compravendita in quanto essi non furono parte nel detto contratto e in quanto, comunque, il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità non è applicabile ai contratti ad esecuzione istantanea, quale la compravendita in questione; inoltre, il Tribunale ha concluso che non è applicabile alla rendita vitalizia il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità in quanto la relativa azione compete, se mai, alla parte che deve ancora la prestazione che si assume onerosa, e quindi non si segue che già hanno adempiuto alla propria con il versamento del premio unico.

La vertenza è in atto in grado di appello ad istanza dei sigg. Sequin i quali ovviamente a conoscenza dell'elaborazione della legge di che trattasi, coltivano nel nuovo grado l'intento di sentir giudicare sulla unicità negoziale della compravendita e della rendita vitalizia dagli stessi stipulate, onde conseguire l'accertamento giudiziale della costituzione del vitalizio